

Causa C-188/92

TWD Textilwerke Deggendorf GmbH

contro

Repubblica federale di Germania

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Oberverwaltungsgericht del Land
Renania Settentrionale-Vestfalia)

«Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso proposto avverso i provvedimenti nazionali
presi in esecuzione di una decisione della Commissione —
Rinvio pregiudiziale — Carattere definitivo della decisione nei confronti
del beneficiario degli aiuti ivi considerati — Giudizio di validità»

Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 15 settembre 1993	I - 835
Sentenza della Corte 9 marzo 1994	I - 846

Massime della sentenza

Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ordina la restituzione — Decisione non impugnata ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato dal beneficiario dell'aiuto tempestivamente informato — Contestazione della validità della decisione dinanzi al giudice nazionale nell'ambito di un ricorso proposto contro i provvedimenti nazionali adottati per la sua esecuzione — Necessario rigetto della contestazione della validità da parte del giudice nazionale (Trattato CEE, artt. 93, n. 2, e 173, secondo comma)

Il giudice nazionale è vincolato da una decisione della Commissione adottata sulla scorta dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, qualora tale giudice venga adito, relativamente all'esecuzione di questa decisione ad opera delle autorità nazionali, dal beneficiario degli aiuti e destinatario delle misure di esecuzione, il quale deduca l'illegittimità della decisione della Commissione, e qualora lo stesso beneficiario degli aiuti, pur essendo stato messo a conoscenza per iscritto dallo Stato membro della decisione della Commissione, non abbia presentato, o non abbia presentato tempestiva-

mente, un ricorso ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.

Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso e sarebbe incompatibile con le esigenze di certezza del diritto.